

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 050 DEL 30 GIUGNO 2021

OGGETTO: URBANISTICA – INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DI FABBRICATO SITO IN BIELLA, VIA FRATELLI ROSSELLI N°12 - PROPOSTA DI INTERVENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2018. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 16,06 presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 24 consiglieri e assenti n. 08.

BARRASSO Pietro	X	MAIO Federico	Assente
BIASSOLI Matteo	X	MAIOLATESI Edoardo	Assente
BOTTA Rocco	Assente	MAZZA Manuela	X
BRUSCHI Marta	X	MILAN Claudio	X
CALDESI Livia	X	NEGGIA Corrado	Assente
COLLETTA Vito	X	OLIVERO Marzio	X
DANTONIA Giovanni	X	PARAGGIO Amedeo	X
EL ATTAR Violetta	X	PASQUALINI Alessio	X
ERCOLI Alessio	X	PERINI Alberto	X
ES SAKET Mohamed	X	RIZZO Paolo	X
FERRARI Gianni	X	ROBAZZA Paolo	Assente
FERRERO Andrea	X	SPEZIGA Arturo	Assente
FOGLIO BONDA Andrea	X	TOPAZZO Gigliola	X
GALLELLO Domenico	X	VARNERO Valeria	Assente
GENTILE Donato	X	VIGNOLA Alessandro	X
GENTILE Sara	X	ZEN Cristina	Assente

È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

URBANISTICA – INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DI FABBRICATO SITO IN
BIELLA, VIA FRATELLI ROSSELLI N°12 - PROPOSTA DI INTERVENTO AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2018. APPROVAZIONE

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Interviene l'Assessore sig. Tosi.

Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Premesso che:

- con Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) la Regione Piemonte ha approvato nuove norme finalizzate a limitare il consumo di suolo e a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione con ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di sostituzione edilizia con ampliamento; a favorire il miglioramento della sicurezza statica e delle prestazioni energetiche e igienico-funzionali dei manufatti, della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato; nonché a promuovere interventi di rigenerazione urbana e di recupero dei sottotetti e dei rustici;
- l'articolo 3 della succitata Legge prevede che i Comuni individuino singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso gli interventi sopraccitati;
- tali interventi sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla data di presentazione della richiesta di intervento, localizzati in ambiti di territorio urbanizzato e serviti dalle opere di urbanizzazione primaria o in territorio agricolo purché con destinazione d'uso coerente con la destinazione d'uso propria ammessa dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente in tale ambito;
- l'individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici è subordinata a deliberazione comunale, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera h bis), della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo); con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili in attuazione della Legge stessa secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera f), della Legge Regionale 56/1977, che ne attesta la conformità;
- l'articolo 4 (Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento) della Legge Regionale 16/2018 prevede che i Comuni consentano, sugli edifici a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, individuati ai sensi dell'articolo 3, per i quali il P.R.G. vigente alla data di presentazione della richiesta ammette fino all'intervento di

ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera d), della Legge Regionale 56/1977 con la stessa volumetria, interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento fino ad un massimo del 20 % della superficie o del volume esistenti, ammettendo, comunque, solo per gli edifici residenziali esistenti uni o bifamiliari un ampliamento minimo di 30 metri quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unità immobiliare;

- al fine della realizzazione dei predetti interventi di riuso e di riqualificazione, gli aventi titolo possono presentare proposta d'intervento da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale che, ai sensi dell'articolo 3 commi 6 e 7 della citata Legge Regionale 16/2018 modificato con L.R. 13/2020, ne delibera l'accoglimento o ne motiva il rigetto in relazione alle limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del P.R.G. vigente, nonché alla coerenza con le previsioni del PPR e con le limitazioni della Legge Regionale 16/2018;
- tali proposte dei privati non si configurano comunque come richieste di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia), bensì come proposte al Consiglio Comunale per il rilascio di parere favorevole alla realizzazione degli interventi ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5 della Legge Regionale 16/2018, necessario ai fini della successiva presentazione di formale istanza corredata da progetto per il rilascio del permesso di costruire;
- con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili in attuazione della Legge stessa, che ne attesta la conformità secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera f), della Legge Regionale 56/1977, non costituendo varianti del P.R.G. le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il P.R.G. abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal P.R.G. fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977, e non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- in attuazione dell'articolo 4 della Legge Regionale 16/2018, i sigg. F.C. e S.P. hanno presentato in data 20 novembre 2020 protocollo n° 52649 del 20/11/2020 proposta d'intervento per l'esecuzione di ampliamento di metri quadrati 32,90 lordi del fabbricato censito al N.C.T. al Foglio 54 mappale 776 ed al N.C.E.U al Foglio 54 mappali 776/4 – 776/3 - 776/2 sito in Biella Fratelli Rosselli n° 12;
- l'intervento in oggetto consiste nell'aumento della superficie utile lorda di mq 32,90 dell'unità immobiliare finalizzata a soddisfare le attuali esigenze abitative familiari;
- l'intervento in progetto rispetta i distacchi da confini e fabbricati stabiliti dall'art. 59 e 61 del Regolamento Edilizio;
- l'area oggetto di intervento risulta classificata dal P.R.G. vigente in “zona consolidata prevalentemente residenziale – sottozona RC/2” ove non sono consentiti interventi di ampliamento in quanto l'indice fondiario non lo consente;
- il fabbricato oggetto di intervento non rientra nei casi di esclusione di cui all'art. 11 della L.R. 16/2018 per l'applicazione delle norme di cui all'art. 3 e 4 in quanto:
 - il fabbricato risulta edificato anteriormente il 01/09/1967 ed è dotato di tutte le opere di urbanizzazione ed è legittimato in forza di dichiarazione di regolarità edilizia dell'immobile rilasciata dal geom. Salvatore Antonino in data 16/03/2021;
 - l'area oggetto di intervento non risulta classificata dalla carta geologica allegata al P.R.G. in classe di pericolosità IIIa), IIIc, IIIb4, bensì in Classe I;

- dovranno comunque essere rispettate le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, energetica, acustica, igienico sanitaria nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quanto previsto dal PPR e quanto definito dalle norme del PAI;
 - l'intervento non interessa insediamenti storici individuati dal PRG ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977;
 - l'intervento non interessa immobili e aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- la proposta di intervento soddisfa i requisiti richiesti ed è riconducibile alle finalità della Legge Regionale 16/2018;
 - con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare la proposta d'intervento ai sensi degli art. 3 e 4 della Legge Regionale 16/2018;

Dato atto che:

- la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 3^a Commissione Consiliare;
- si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica del Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Barrasso, Ercoli, Ferrari

DELIBERA

1. di accogliere positivamente, la proposta avanzata dai sigg. F.C. e S.P. per l'esecuzione di ampliamento di mq. 32,90 del fabbricato censito al N.C.T. al Foglio 54 mappale 776 ed al N.C.E.U. al Foglio 54 particella 776/4 - 776/3 - 776/2 sito in Biella Via Fratelli Rosselli n° 12.
 2. di dare mandato al dirigente del Settore Gestione del Territorio per i conseguenti provvedimenti di competenza;
 3. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Barrasso, Ercoli, Ferrari, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.
-
-